

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI

Testo emanato con Determinazione Presidenziale n. 46 del 23 giugno 2022

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina nella Libera Università degli Studi di Enna "Kore" (di seguito, in breve, "l'Università" o "l'Ateneo") le modalità con le quali l'Università provvede al reclutamento dei Professori e dei Ricercatori ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive integrazioni e modificazioni (in prosieguo, "la legge 240/2010").
2. In particolare, il presente Regolamento concerne:
 - (a) le procedure per la chiamata dei Professori di I e di II fascia.
 - (b) le procedure per il conferimento dei contratti di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, commi da 1 a 4 della legge 240/2010.
3. Le procedure per la chiamata dei Professori di I e di II fascia possono:
 - (a) avere carattere comparativo, previa valutazione, ed essere quindi riservate a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale o per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, o che comunque si trovino in una delle condizioni indicate all'art. 18, comma 1, lettera b della legge 240/2010;
 - (b) avere carattere valutativo interno, riservate pertanto ai Professori di seconda fascia e ai Ricercatori in servizio nell'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per i ruoli, rispettivamente di Professore di prima fascia e di Professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, commi 5, 5-bis e 6, comunque nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente al momento dell'avvio della procedura di chiamata.
4. Le articolazioni di cui al comma precedente costituiscono anche le definizioni adottate nel presente Regolamento.
5. Le procedure si svolgono nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei Ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, del Codice etico di Ateneo ed ai sensi della legge.

Art. 2. Attivazione dei procedimenti

1. Il procedimento per una delle modalità di reclutamento previste all'art. 1 è di norma attivato su richiesta dei singoli Consigli di Facoltà nella composizione di legge per la chiamata dei Professori di prima e di seconda fascia e dei Ricercatori. Sono in ogni caso fatti salvi i poteri di iniziativa attribuiti dallo Statuto agli organi di governo dell'Università nonché l'obbligo in capo a tali organi di attivare, senza ulteriore deliberazione:
 - (a) le procedure per l'attuazione dei Piani pluriennali strategici, deliberati dal Consiglio dei Garanti dell'Università;
 - (b) le procedure per l'attuazione dei Piani di raggiungimento della dotazione di docenza relativi ai Corsi di studio, approvati dal Consiglio di amministrazione;
 - (c) le procedure atte ad assicurare comunque i requisiti di accreditamento e di qualità dei Corsi di studio.
2. I Consigli di Facoltà attivano il procedimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di prima fascia per la proposta di reclutamento di Professori di prima fascia; dei Professori di prima e seconda fascia per la proposta di reclutamento di Professori di seconda fascia e di Ricercatori. Sulle proposte dei Consigli di Facoltà, il Senato accademico esprime parere nella prima seduta utile.
3. Sulle proposte dei Consigli di Facoltà e del Senato accademico, delibera infine il Consiglio di amministrazione, il quale valuta l'opportunità avuto riguardo tra l'altro ai requisiti quantitativi e qualitativi dell'Ateneo e alla sostenibilità alla luce delle risorse disponibili e degli indirizzi previsti nei Piani pluriennali strategici dell'Università.
4. Le proposte non accolte dal Consiglio di amministrazione si intendono archiviate e possono

essere riproposte alla luce di intervenute variazioni nella dotazione dei posti e/o nell'offerta formativa delle Facoltà.

Art. 3. Pubblicità dei procedimenti

1. Le procedure finalizzate alla chiamata di Professori di prima e di seconda fascia e di Ricercatori sono indette con singoli appositi bandi emanati dal Presidente dell'Università, resi pubblici sul sito web dell'Ateneo e mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale e sugli specifici portali del MUR e dell'Unione Europea.
2. I bandi specificano il settore concorsuale, l'eventuale profilo individuato facendo riferimento ad uno o più settori scientifico-disciplinari, il numero massimo di pubblicazioni ammesse alla valutazione, i criteri di selezione, nonché altri requisiti richiesti dalla normativa vigente e/o dagli organi accademici. I bandi, anche facendo riferimento a puntuali rimandi normativi, indicano altresì le specifiche funzioni, i diritti, i doveri, il trattamento economico e previdenziale relativo all'incarico da ricoprire, nonché la data presunta di presa di servizio e la sede.
3. I bandi sono pubblicati per almeno trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
4. Le procedure relative alle sole chiamate interne sono invece rese note semplicemente sul sito web dell'Ateneo, mediante la pubblicazione del provvedimento presidenziale che ne dispone l'indizione. Esse possono svolgersi non prima dei successivi cinque giorni.

Art. 4. Ammissione alla procedura per la chiamata dei Professori su base comparativa

1. Possono essere ammessi alle procedure comparative, purché non risultino in quiescenza alla data di scadenza del bando:
 - (a) gli studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento ovvero per funzioni superiori purché non già titolari di medesime funzioni superiori;
 - (b) coloro i quali abbiano conseguito l'idoneità a Professore di I o di II fascia ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, a norma di quanto previsto all'art. 29, comma 8, della legge 240/2010;
 - (c) i Professori di prima e di seconda fascia già in servizio alla data del 29 gennaio 2011;
 - (d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando così come indicato da tabelle di corrispondenza ministeriali e/o sulla base di criteri equivalenti dedotti da atti o da regolamenti adottati o emanati dall'ANVUR o da altri enti o istituzioni nazionali o internazionali competenti.
2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettere b) e c) della legge 240/2010, non possono partecipare alle procedure valutative a carattere comparativo coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 5. Commissione istruttoria

1. Alla valutazione delle candidature per le chiamate basate su procedure comparative provvede una Commissione istruttoria, nominata dal Presidente dell'Università successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle medesime candidature e previa consultazione informale interna. La Commissione istruttoria è composta da un Professore ordinario della Facoltà interessata, che la presiede, e da due Professori in servizio in atenei italiani o stranieri o in quiescenza da non più di cinque anni, afferenti allo stesso macrosettore concorsuale oggetto della valutazione. Il Direttore Generale dell'Università, o un dirigente amministrativo dallo stesso delegato, esercita le funzioni di segretario verbalizzante.
2. I due componenti della Commissione, almeno uno dei quali dev'essere esterno all'Ateneo, sono

Professori di prima fascia se la procedura concerne il reclutamento di Professori ordinari, mentre sono indifferentemente di prima o di seconda fascia quando la procedura di valutazione ha ad oggetto candidature a Professore associato o a Ricercatore. In ogni caso, non possono far parte della Commissione istruttoria i Professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 240/2010.

3. La Commissione opera sempre come collegio perfetto con la presenza di tutti i componenti e del Direttore Generale o di un suo delegato. Quando, per qualsiasi motivo, vengano meno uno o più membri della Commissione prima che la stessa abbia espresso la valutazione su tutti i candidati, gli atti prodotti vengono assegnati ad una nuova Commissione istruttoria.
4. La Commissione istruttoria conclude i lavori entro novanta giorni dalla data della notifica della nomina, eventualmente prorogabili di ulteriori trenta giorni previa richiesta motivata del suo presidente. La Commissione può operare anche mediante strumenti telematici, ad esclusione delle fasi nelle quali sia eventualmente prevista la presenza dei candidati. Le procedure che si protraggano per oltre novanta giorni possono essere revocate con provvedimento motivato del Presidente dell'Università.

Art. 6. Svolgimento della procedura per la chiamata dei Professori su base comparativa

1. La Commissione istruttoria di cui all'articolo precedente valuta le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e l'attività didattica dei candidati ed ogni altro elemento utile, sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione stessa, nel rispetto dei parametri qualitativi previsti dalla normativa e/o indicati nel bando. Altri criteri di valutazione sono costituiti da:
 - (a) l'attività didattica svolta in corsi ufficiali nelle Università, con particolare rilievo per quelle svolte nell'Università Kore di Enna;
 - (b) la documentata attività di organizzazione, di direzione o di coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, nonché la partecipazione agli stessi;
 - (c) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, dirette a realizzare gli obiettivi strategici propri della politica della qualità dell'Università Kore di Enna;
 - (d) l'esperienza internazionale e/o l'eventuale conoscenza di ulteriori lingue straniere, oltre a quella prevista dal bando;
 - (e) ove possibile, per i settori concorsuali nei quali ne è consolidato l'uso a livello internazionale richiamato nelle disposizioni di legge e loro applicazioni, gli indicatori bibliometrici.
2. Ove ritenga opportuno approfondire la conoscenza delle competenze scientifiche e didattiche di tutti o di alcuni dei candidati, la Commissione istruttoria può procedere alla loro convocazione, con un preavviso di almeno venti giorni, allo scopo di far tenere a ciascuno dei convocati un seminario in lingua italiana o in inglese su un tema liberamente scelto dal singolo candidato. Nelle procedure di valutazione comparativa per Professore di seconda fascia, la Commissione può richiedere l'espletamento di una prova didattica. La Commissione istruttoria può acquisire, secondo modalità espressamente previste nel bando, valutazioni di altri docenti e studiosi anche stranieri di riconosciuta qualificazione scientifica ed accademica.
3. All'esito dei lavori, la Commissione formula, per ciascun candidato, un giudizio complessivo e redige quindi un elenco dei soli candidati ritenuti idonei, che trasmette al competente Consiglio di Facoltà. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei suoi membri.
4. I giudizi di idoneità sono quindi sottoposti al Consiglio di Facoltà nella composizione con i soli Professori ordinari, nel caso di proposta di chiamata di un Professore ordinario, ovvero dei Professori ordinari e associati, nel caso di proposta che riguardi un Professore associato o un Ricercatore. Il Consiglio di Facoltà, sulla base degli atti istruttori, delibera la proposta di chiamata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. La delibera è quindi trasmessa al competente organo di Ateneo per l'approvazione e l'eventuale nomina.

Art. 7. Conferimento di contratti di Ricercatore a tempo determinato

1. L'iter procedurale finalizzato al conferimento di contratti di Ricercatore a tempo determinato segue la stessa disciplina prevista per le chiamate su base comparativa dei Professori di prima e di seconda fascia, come delineato agli articoli precedenti, fatte salve le specificazioni di cui ai

presente articolo.

2. Alle procedure di valutazione sono ammessi a partecipare i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel bando, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come Professori universitari di prima o di seconda fascia o come Ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 3 dell'art. 24 della legge 240/2010.
3. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e l'attività didattica dei candidati ed ogni altro elemento utile, sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione stessa, nel rispetto dei parametri qualitativi previsti dalla normativa e/o indicati dal bando. La Commissione prevede una discussione pubblica con i candidati sui titoli e sulla produzione scientifica di ciascuno e può acquisire, secondo modalità espressamente previste nel bando, valutazioni di altri docenti e studiosi, italiani o stranieri, di riconosciuta qualificazione scientifica ed accademica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. Nel corso del colloquio, la Commissione valuta, altresì, le competenze riferite alla lingua inglese e le eventuali altre competenze linguistiche indicate nel bando come necessarie in relazione alla cittadinanza dei candidati e al profilo internazionale dell'Università Kore, nonché alle specifiche esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera.
4. Si dà luogo quindi alle successive fasi procedurali secondo quanto indicato ai commi 3 e 4 del precedente articolo 6.

Art. 8. Chiamate interne

1. Alle procedure aventi carattere valutativo interno - rispettivamente per Professore di I fascia e per Professore di II fascia - sono ammessi, se consentito dalla normativa vigente all'atto delle stesse e previa individuazione nominale nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, i Professori associati e i Ricercatori universitari a tempo indeterminato che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 e che si trovino in servizio nell'Ateneo al momento dell'avvio del procedimento che li riguarda.
2. La medesima procedura di cui al comma precedente si applica ai fini della chiamata, nel ruolo di Professore associato, dei titolari nell'Ateneo di contratti di Ricercatore a tempo determinato di tipo b che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge 240/2010.
3. Una chiamata interna può avere luogo a condizione che il settore o macrosettore concorsuale del ruolo di appartenenza del destinatario della chiamata sia uguale a quello nel quale è stata conseguita l'abilitazione scientifica nazionale e a quello previsto per la chiamata stessa.

Art. 9. Conclusione dei procedimenti

1. In esito a ciascuna procedura di valutazione, la chiamata o il conferimento sono disposti dal Presidente dell'Università, il quale accerta preliminarmente il rispetto e la sussistenza delle condizioni che ne avevano determinato la richiesta e l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 10. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo e sul sito web ufficiali dell'Ateneo. Dalla sua entrata in vigore, esso sostituisce, limitatamente alle procedure per il reclutamento dei Professori e dei Ricercatori, il Regolamento di Ateneo per il reclutamento del personale docente e di ricerca di cui ai provvedimenti presidenziali 2/2020 e 76/2021.
2. Le procedure di valutazione in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento seguono le modalità previste nei relativi bandi.